



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 06.06.2017

OGGETTO: Causa legale Associazione Irrigazione Est Sesia – Consorzio di irrigazione e bonifica / Comune di San Nazzaro Sesia – ricorso al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche di Torino – transazione del contenzioso

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 11,00, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 8, comma 2 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

RISULTANO:

ZANZOLA STEFANO - SINDACO			SI
FIZZOTTI LUCA - VICESINDACO			GIUST.
DI STAOLA ALESSIA - ASSESSORE			SI
<u>PRESENTI</u>	2	<u>ASSENTI</u>	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Lucia Piazza.

Il SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con delib. GC n. 62 del 02.06.1997 era stata approvata una convenzione con Associazione Est Sesia (AIES) per concessione opere varie e scarichi delle acque piovane e reflue provenienti dalla fognatura comunale interessanti il Cavetto Sella cavi distrettuali Ronchi Mezzane e Braia (distretto a g.d. "San Nazzaro") in Comune di San Nazzaro Sesia,
- con delib. GC n. 20 del 11.05.2002 era stata revocata detta delib. GC n. 62 del 02.06.1997, "in quanto si riteneva venissero a mancare i presupposti che avevano portato ad adottare" la stessa,
- in data 08.04.2004 prot. n. 689 era pervenuto e notificato un atto di citazione ex art. 949 cc. avanti al Tribunale di Novara per accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto del Comune allo scarico delle acque fognarie comunali nei canali di proprietà e di pertinenza dell'AIES, e condannarlo al risarcimento del danno per maggiori oneri di gestione,
- con delib. GC n. 20 del 08.05.2004 era stato deciso di resistere nel giudizio proposto dall'Associazione Est Sesia contro questo Comune davanti al Tribunale di Novara,
- con sentenza n.82 del 31.01.2008 il Tribunale di Novara accolse la richiesta dell'AIES, e dichiarò l'inesistenza del diritto del Comune a conferire nel cavetto Sella gli scarichi fognari sino al pagamento del contributo,
- con nota pervenuta a prot.n. 2227 del 17.11.2009 l'AIES aveva proposto uno schema di atto di concessione per la disciplina in sanatoria fino al 31.12.2007 degli scarichi e delle interferenze di manufatti di pertinenza comunale con la rete irrigua consorziale,
- con atto di precetto in rinnovazione prot. n. 1983 del 14.07.2011 l'Assoc. Est Sesia ha intimato di cessare il conferimento nel cavetto Sella degli scarichi fognari,
- con delib. GC n. 52 del 16.12.2011 era stato deciso di resistere nel giudizio proposto dall'Associazione Est Sesia contro questo Comune davanti al Tribunale di Novara, notificato il 7.12.2011, affinché il Giudice disponesse le modalità di attuazione della sentenza n. 82 del 31.01.2008, affidando incarico allo Studio Legale Benzi di Asti, nella persona dell'Avv. Mattioli,
- con delib. CC n. 19 del 05.12.2007 era stata approvata l'adesione all'accordo di programma per la partecipazione a società di capitale per la gestione del ciclo idrico integrato ed era stato approvato lo statuto di Acqua Novara VCO spa.,
- in data 15.05.2012 Acqua Novara VCO (gestore del servizio idrico integrato dal 01.01.2008) sottoscrisse la convenzione con AIES recante le modalità di scarico e i contributi economici, canone annuo di € 2.775,44, a partire dall'anno 2008,
- con diverse note successivamente pervenute AIES ha chiesto il pagamento del canone di € 2.775,44 per ogni anno insoluto dal 01.03.1995 a tutto il 2007, e per complessivi € 35.386,86, al lordo dell'importo di €3.122,82 già corrisposto dal Comune, inoltrando una bozza rivista di atto di concessione,
- il Comune non intendeva pagare detto canone in quanto dalla scrittura a sanatoria proposta dall'AIES non risultava in che modo fosse stato determinato il canone complessivo di € 2.775,44, e ne richiedeva il dettaglio, la somma complessiva appariva troppo elevata poiché non era stata considerata la devalutazione del canone; inoltre la concessione proposta riportava numerose clausole non concordate,
- il Comune in assenza di una specifica pattuizione e per la normativa rilevante sul punto (art. 27 L.36/1994, art. 166 DLgs 152/2006, art. 12 LR 21/1999), non pagava anche perché la sentenza n. 82/2008 non aveva indicato alcun criterio per il calcolo del canone, se non quello delle spese affrontate dal Consorzio ma non indicate al Comune,
- l'AIES con nota prot.n. 369 del 05.03.2015, aveva ribadito la richiesta di pagamento del canone annuo suddetto,

- in seguito il Comune ha tentato ripetutamente, tramite lo studio legale incaricato, di addivenire ad una transazione a tacitazione di ogni pretesa vantata per il periodo pregresso al subentro da parte di Acqua Novara VCO nella gestione del servizio idrico,
- successivamente l'AIES ha rivolto altro ricorso avanti al Tribunale Regionale delle Acque di Torino contro il Comune di San Nazzaro Sesia per accertare la sussistenza dell'obbligo di legge a carico del Comune di corrispondere all'AIES un contributo per l'utilizzo dello scarico e in difetto condannare il Comune al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 35.622,00 per il periodo 1.03.1997 – 31.12.2007,
- con delib. GC n. 44 del 20.07.2016 il Comune di san Nazzaro si è costituito nel succitato giudizio sollevando una serie di eccezioni in rito e comunque chiedendo che la domanda di AIES fosse rigettata perché infondata in fatto e in diritto,
- nel corso dell'udienza del 18.01.2017 il giudice viste le memorie presentate, ha invitato le parti a valutare la possibilità di definire la questione in via transattiva rinviando il procedimento al 15.03.2017,
- nel corso di tale udienza le parti hanno formulato le rispettive proposte per transigere la causa e il giudice ha disposto il rinvio al 21.06.2017 per addivenire ad una definizione bonaria della questione

Visto che il CDA di AIES in data 24.03.2017 ha deliberato di transigere il giudizio in corso alle condizioni di cui all'allegato schema di scrittura privata sub A
Letto ed esaminato lo schema di scrittura privata di transazione sub A pervenuto dall'Avv. Mattioli il 01.06.2017, concordato con l'Avv. Difensore AIES

Ricordato altresì e d'altro canto che con delib. GM n. 46 del 25.07.2000 e n. 19 del 20.05.2008 questo Comune ha concesso all'AIES l'utilizzo di un immobile di proprietà comunale sito al piano superiore dell'edificio ex asilo al canone annuale di € 700,00, che a tale delibera è seguita l'occupazione dell'immobile senza sottoscrizione di titolo di locazione e senza corresponsione di somma alcuna,

Visto che AIES riconosce l'importo di € 4.550,00 pari a 6 anni e 6 mesi, alla data del 30.06.2017 e intende anche in questo caso addivenire ad una transazione,

Considerato che nella transazione per gli scarichi AIES si intende dare espressamente atto che l'adempimento dell'accordo è condizionato all'integrale adempimento della scrittura di transazione relativa all'immobile concesso in locazione,

Ritenuto di addivenire ad entrambe le transazioni e così autorizzare il Sindaco a transigere il contenzioso pendente avanti al Tribunale delle Acque pubbliche alle medesime condizioni,

Tenuto conto che con il pagamento dell'importo di € 7.500,00 ad AIES le parti s'impegnano irrevocabilmente ad abbandonare – ex art. 309 cpc.- il giudizio pendente avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino a spese integralmente compensate,

Valutato l'interesse comune delle parti di giungere ad una composizione bonaria della controversia, anche al fine di scongiurare i tempi, i costi e l'alea del giudizio in corso,

Visto il Bilancio di previsione 2017/18/19 approvato con delib. CC n. 12 del 31.03.2017 divenuta esecutiva ai sensi di legge,

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio segreteria comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in merito alla regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Segreteria
dr. Lucia Piazza – f. to in originale

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Servizio finanziario e affari generali, attestante la copertura della spesa sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Laura Sassetti- f. to in originale

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

1. di transigere il giudizio in corso con AIES, per le ragioni predette, avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, n.r.g. 1587/2016 a spese integralmente compensate,
2. di transigere la vertenza per l'occupazione di un immobile di proprietà comunale da parte AIES avvenuta senza il pagamento del canone di locazione,
3. di approvare gli schemi di "scrittura privata di transazione", che allegati sub A e sub B al presente provvedimento formano parti integranti e sostanziali, come nei testi pervenuti dall'Avv. Mattioli difensore legale di questo Comune e concordati con l'avvocato difensore di AIES,
4. di dare atto che l'adempimento dell'accordo di cui al predetto schema sub A è condizionato all'integrale adempimento dello schema sub B,
5. di autorizzare il Sindaco protempore a transigere sia il contenzioso pendente avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, sia la vertenza insorta con AIES per il mancato pagamento del canone di locazione,
6. di accettare il pagamento della somma di € 4.550,00 da parte di AIES quale canone di locazione di un immobile di proprietà comunale per il periodo progressivo 01.01.2011 – 30.06.2017,
7. di provvedere entro 20 giorni dall'incasso della somma di cui al punto 6., al pagamento dell'importo omnicomprensivo di € 7.500,00 ad AIES, a titolo transattivo,
8. di dare atto che con detta transazione e con il pagamento dell'importo di € 7.500,00 ad AIES le parti s'impegnano irrevocabilmente ad abbandonare – ex art. 309 cpc.- il giudizio pendente avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino a spese integralmente compensate,
9. di dare mandato al responsabile del servizio interessato affinché adotti determina autorizzativa della spesa da compiersi nei confronti di AIES e a valere sui fondi stanziati a bilancio preventivo 2017/18/19,
10. di trasmettere copia della presente all'incaricato difensore legale Avv. Mattioli.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole DELIBERA di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n.267/2000

SCRITTURA DI TRANSAZIONE:

Tra il **COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA**, con sede in San Nazzaro Sesia (NO) Piazza Vittorio Veneto n.1, C.F. e P.I. 00364600031, in persona del Sindaco pro tempore Stefano Zanzola, da una parte

E

1) **ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA – CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE**, C.F.80000210031, P.I. 00533360038 in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giuseppe Caresana pro tempore, dall'altra

PREMESSO

1. Che con delibere di Giunta Municipale nr. 46 del 25/7/2000 e nr. 19 del 20/5/2008 il Comune di San Nazzaro Sesia ha concesso ad A.I.E.S. l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale sito al piano superiore dell'edificio ex asilo al canone annuale di € 700,00;
2. Che a tale delibera è seguita l'occupazione dell'immobile senza sottoscrizione di titolo di locazione e senza corresponsione di somma alcuna;
3. Che in ogni caso, intendendo in totale buona fede le parti comporre la vertenza per la predetta occupazione, AIES riconosce l'importo di euro 4550,00 – pari ad anni 6 e sei mesi - alla data del 30.06.2017;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2. A.I.E.S. offre al Comune di San Nazzaro Sesia, che accetta, per le causali di cui in premessa, per il periodo 1.1.2011 - 30.06.2017, la somma di € 4.550,00;
3. la predetta somma sarà corrisposta da AIES al Comune di San Nazzaro Sesia mediante bonifico bancario, utilizzando il codice Iban che il Comune indicherà, nel termine perentorio di 30 giorni dalla sottoscrizione della presente;

4. AIES si impegna a lasciare libero da persone e cose l'immobile di cui ai punti che precedono, riconsegnandone le chiavi, entro e non oltre il 1.7.2017;
5. Le parti con quanto sopra si danno atto di avere regolato con reciproca soddisfazione i rapporti relativi all'immobile di cui in premessa e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in relazione ad esso;
6. L'adempimento della presente scrittura costituisce reciproca condizione per la sottoscrizione della transazione relativa al procedimento RGN 1587/16 avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.

San Nazzaro Sesia, li _____

AIES – Il Presidente

Comune di San Nazzaro Sesia – Il Sindaco

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

TRA:

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA – Consorzio di irrigazione e bonifica (C.F. 80000210031 – P. IVA 00533360038) con sede in Novara, Via Negrone n.7, in persona del Presidente in carica Giuseppe Caresana, assistita dagli avv.ti Ignazio Pagani e Andrea Ricuperati;

E

COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA, in persona del Sindaco *p.t.*, corrente in San Nazzaro Sesia (NO) Piazza Vittorio Veneto n. 1, assistito dall'Avv. Anna Mattioli e Pietro Rossanigo;

PREMESSO CHE:

1. Con ricorso ex art. 140, co. 1, lett. c), R.D. n. 1775/1933, AIES ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il Comune di San Nazzaro Sesia per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"In principalità:

-accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligo di legge - ex artt. 1173 c.c. L. nr. 36/1994, 166 D. Lgs. nr. 152/2006; 12 L.R. Piemonte nr. 21/1999 – a carico del Comune di San Nazzaro Sesia di corrispondere all'Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio di Irrigazione e Bonifica un contributo per l'utilizzo dello scarico e, per l'effetto condannare Il Comune di San Nazzaro Sesia al pagamento in favore della ricorrente, per le ragioni in atti, dell'importo di € 35.622,00, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 2007, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, o della verior importo risultante di giustizia all'esito del giudizio;

In subordine:

-accertata e dichiarata, in ragione della carenza di titoli autorizzativi allo scarico e delle altre ragioni in atti, la sussistenza dell'obbligo in capo al Comune di San Nazzaro Sesia di corrispondere ad Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio di Irrigazione e Bonifica, ex artt. 1173 e 2043 c.c., un risarcimento del danno derivato dall'utilizzo illegittimo di cui è causa per il periodo compreso tra il 1° marzo 1995 e 31 dicembre 2007 e per l'effetto condannare il Comune di San Nazzaro Sesia a pagare alla ricorrente l'importo risultante di giustizia all'esito di causa;

-in residuale subordine:

-accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligo del Comune di San Nazzaro Sesia di corrispondere – nella denegata ipotesi di reiezione delle superiori istanze – ad Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio di Irrigazione e Bonifica ex artt. 1173 e 2041 c.c. e per le ragioni in narrativa, un indennizzo per l'arricchimento indebito derivato al convenuto dall'utilizzo dei Cavi consortili in uso alla ricorrente, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 2007, per l'effetto, condannare, il Comune di San Nazzaro Sesia a corrispondere alla ricorrente l'importo risultante di giustizia quale risparmio e/o utile derivatogli dalla mancata realizzazione d'una specifica e dedicata condotta atta a convogliare i propri scarichi in via diretta nel fiume Sesia anziché nei Cavi in uso alla ricorrente, nella misura che risulterà di giustizia all'esito di causa e dell'esperenda istruttoria.

2.- Il giudizio è stato rubricato al n.r.g. 1587/2016 avanti il Giudice Dott.ssa Patrizia Dolcino.

3.- Il Comune di San Nazzaro Sesia si è costituito nel succitato giudizio sollevando una serie di eccezioni in rito e, comunque, chiedendo che la domanda di AIES fosse rigettata perché infondata in fatto e in diritto.

4.- In data 19.10.2016 si è svolta la prima udienza, all'esito della quale il Giudice ha concesso termine sino al 30.11.2016 per deposito di memorie e documenti e al 15.12.2016 per note di replica, rinviando per trattazione all'udienza del 18.1.2017.

5.- Nel corso della seconda udienza il Giudice – viste le memorie depositate - ha invitato le parti a valutare la possibilità di definire la questione in via transattiva, a tal fine rinviando il procedimento al 15.3.2017.

6.- Nel corso di tale udienza le parti hanno formulato le rispettive proposte per transigere la causa e il Giudice – preso atto delle differenze non sostanziali tra le stesse - ha nuovamente rivolto alle medesime un invito a voler addivenire ad una definizione bonaria della questione, disponendo un rinvio al 21.6.2017.

7.- All'udienza ha fatto seguito uno scambio di corrispondenza riservata tra i legali circa i termini di una possibile transazione, il cui contenuto è stato dai medesimi illustrato alle rispettive parti;

8.- A tal fine, nel corso del Consiglio di Amministrazione in data 24.3.2017 AIES ha deliberato di transigere il giudizio in corso alle condizioni *infra* descritte, conferendo mandato

all'Avv. Ignazio Pagani.

9.- Parimenti, il Comune di San Nazzaro Sesia, con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 06.06.2017, ha autorizzato il Sindaco a transigere il contenzioso pendente avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche alle medesime condizioni.

10.- E', dunque, interesse comune delle parti giungere ad una composizione bonaria della controversia, anche al fine di scongiurare i tempi, i costi nonché l'alea del giudizio in corso.

§§§

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

fra Associazione Irrigazione Est Sesia *da un lato*, e il Comune di San Nazzaro Sesia *dall'altro*

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

1. le sovraestese premesse - dal punto 1.- al punto 10- sono parti integranti e sostanziali del presente accordo;
2. **Il Comune di San Nazzaro Sesia – entro il termine perentorio di 20 giorni dal pagamento da parte di AIES di quanto previsto al successivo punto 7**, a titolo transattivo e senza nulla riconoscere provvederà, previa adozione di delibera giuntale e determina autorizzativa di spesa - a versare ad AIES (che accetta) l'importo onnicomprensivo di **euro 7.500,00**;
3. Il succitato pagamento avverrà – entro il termine sopra riferito – mediante bonifico bancario alle coordinate che AIES si riserva di comunicare, quale proprio conto corrente bancario.
4. Con il pagamento del predetto importo le parti s'impegnano irrevocabilmente ad abbandonare - ex art. 309 c.p.c. - il giudizio pendente avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, n.r.g. 1587/2016, a spese integralmente compensate.
5. **Qualora, alla data dell'udienza del 21 giugno p.v. il Comune non avesse ancora provveduto al pagamento del succitato importo, le parti si impegnano a chiedere un ulteriore rinvio e poi procedere – una volta intervenuto il pagamento - ad abbandonare il giudizio alle condizioni di cui al punto che precede.**
6. le parti danno espressamente atto che il termine di cui al punto 2.- è da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.;

7. le parti, inoltre, danno espressamente atto che l'adempimento del presente accordo è altresì condizionato all'integrale adempimento della scrittura di transazione relativa all'immobile di proprietà del Comune di San Nazzaro Sesia sito al piano superiore dell'edificio ex asilo, occupato da AIES, che prevede il pagamento da parte di AIES della somma di € 4.550,00 nonché il rilascio del predetto immobile libero da persone e cose, come da scrittura allegata *sub A*;
8. Con l'adempimento di tutto quanto sopra le parti si dichiarano integralmente soddisfatte e si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione ai rapporti fino ad oggi intercorsi;
9. Qualora il Comune di San Nazzaro ritenga di registrare la presente scrittura, le spese di registrazione saranno interamente a suo carico.
10. Sottoscrivono la presente scrittura anche i legali delle parti, Avv.ti Ignazio Pagani, Andrea Ricuperati, Anna Mattioli e Pietro Rossanigo per la rinuncia alla solidarietà ai sensi della Legge professionale forense.

Letto, confermato e sottoscritto

Novara, li _____

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

Il Presidente _____

Comune di San Nazzaro Sesia

Il Sindaco _____

Per rinuncia alla solidarietà:

(Avv. Ignazio Pagani)

(Avv. Andrea Ricuperati)

(Avv. Anna Mattioli)

(Avv. Pietro Rossanigo)

San Nazario Sesia, li 06.06.2017
Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
ZANZOLA Dott. Stefano
f. to in originale

Il Segretario Comunale
Dott. Lucia Piazza
f. to in originale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 09.06.2017

IL MESSO COMUNALE
Sara PERRI- f. to in originale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE